

ESENTE

Sent. N.

R. G.

Rep.

Cont.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Sezione VI Civile

Il Giudice di Pace Avv. ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 77912/12 del ruolo generale, posta in decisione all'udienza del 19 novembre 2014 sulle conclusioni di seguito indicate e vertente

FRA

Elettivamente domiciliato in Roma, Via Val Varaita, n. 8, presso lo Studio dell'Avv. Dalila LOIACONO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTORE OPPONENTE

E

COMUNE DI TODI

in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Todi (PG), Piazza del Popolo, n. 29

PTor

OPPOSTO CONTUMACE**NONCHÉ****EQUITALIA SUD S.P.A.**

Quale Agente della Riscossione per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Emilio, n. 34, presso lo Studio dell'Avv. Dario MANNA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi.

CONCLUSIONI

Per l'opponente: come da conclusioni di merito formulate nell'atto di citazione.

Per EQUITALIA SUD S.P.A.: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente convenuto con riferimento a tutte le eccezioni riguardanti il merito della pretesa; accertare e dichiarare la piena validità del sollecito di pagamento impugnato e della cartella esattoriale n. 09720040320320383000 ad esso sottesa e, per l'effetto, rigettare l'opposizione spiegata nel presente procedimento, con tutte le conseguenze di legge; con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società convenuta nella comparsa di risposta in atti, poiché - conformemente a quanto precisato dal Supremo Collegio - nel giudizio in cui il



debitore impugna, come nell'odierna controversia, gli atti della procedura di riscossione della sanzione amministrativa legittimato passivo è l'ente al quale spettano i proventi e l'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione, qualora venga posta in discussione - come nella specie - la sussistenza del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione (*ex plurimis*, Cass. civ., I, 18.06.2002, n. 8759).

Nel merito, l'opposizione appare fondata e meritevole d'accoglimento.

Va, infatti, rilevato - con riferimento all'eccezione di prescrizione quinquennale *ex art. 28*, legge n. 689 del 1981 svolta nell'atto di citazione, per la quale non è previsto alcun termine di decadenza (Cass. civ., III, 16.11.1999, n. 12685) - che, secondo quanto attestato nel "dettaglio del debito" del sollecito opposto, il verbale presupposto della cartella n. 0972004032032038300 ivi indicata è stato redatto nell'anno 1999, mentre dalla visualizzazione della relata di notifica acquisita al fascicolo di parte convenuta risulta che la notificazione della cartella anzidetta - eseguita ai sensi dell'art. 26, 1° e 2° comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante consegna dell'atto nelle mani del portiere dello stabile - si è ritualmente perfezionata per il destinatario in data 24.01.2012.

Pertanto, gravando su colui nei cui confronti viene sollevata un'eccezione di prescrizione l'onere di allegare e provare la sussistenza dell'atto interruttivo (Cass. civ., sez. lav., 12.08.2009, n. 18250), il termine prescrizionale di cui agli artt. 28, cit. e 209, c.d.s. è interamente decorso tra l'emissione del verbale sopra menzionato e la notifica della successiva cartella esattoriale e, quindi, si deve ritenere insussistente il



diritto del Comune convenuto di agire esecutivamente ai danni dell'attore in base alla medesima cartella.

In conclusione, l'opposizione promossa da contro il sollecito di pagamento in atti deve essere accolta e, di conseguenza, va dichiarata la nullità parziale dell'atto impugnato, derivante dalla nullità della sottostante cartella n. 0972004032032038300.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di notula, come in dispositivo ed in via equitativa, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 4, 1° comma, del D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- Dichiarare la legittimazione passiva di EQUITALIA SUD S.P.A., quale Agente della Riscossione per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rispetto all'opposizione proposta da avverso il sollecito di pagamento n. 09720129120688857000 del 10 agosto 2012;
- Dichiarare insussistente il diritto del COMUNE DI TODI, in persona del Sindaco *pro tempore*, di procedere ad esecuzione nei confronti di in forza della cartella esattoriale n. 09720040320320383000 e, per l'effetto, dichiarare la nullità della stessa e del sollecito sopra riportato, nei limiti dell'importo di € 141,11;



- Condanna le parti convenute COMUNE DI TODI, in persona del Sindaco *pro tempore*, ed EQUITALIA SUD S.P.A., quale Agente della Riscossione per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido fra loro, al rimborso in favore di - e, per questi, del suo difensore antistatario Avv. Dalila LOIACONO - delle spese sostenute per il presente procedimento, che liquida equitativamente in complessivi € 400,00, di cui € 50,00 per esborsi ed € 350,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario spese generali come per legge e successive spese occorrente.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2015.

IL GIUDICE DI PACE

(Signature)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li

23 3 15

IL CANCELLIERE

Alessandra Miseria

(Signature)